

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Associazione Sportiva Dilettantistica**

Articolo 1 — Denominazione e sede

1. E' costituita in PAsian di Prato (UD), via Selvis 94 una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO Associazione Sportiva Dilettantistica" (in seguito per brevità l'Associazione).
2. L'eventuale cambio della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria.

Articolo 2 — Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione venga imposta dalla legge.
2. L'associazione ha per oggetto le seguenti attività: la promozione, la pratica, lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, attuate mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport ed in particolare della disciplina del rugby.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi e ricreativi, curandone anche gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi.
4. L'Associazione potrà altresì organizzare convegni e promuovere meeting al fine di agevolare la condivisione di valori, promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
8. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati ai fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 — Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 — Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle sue finalità, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente statuto ed i suoi regolamenti interni.
2. L'Associazione è composta da:
 - a) soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione ed i cui nomi risultano dall'atto costitutivo. I soci fondatori si impegnano al pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali;

b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che si impegnano al pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono ammessi all'Associazione mediante domanda di iscrizione diretta al Consiglio Direttivo. L'ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. La qualifica di socio ordinario è definitiva alla riscossione del pagamento della quota associativa annuale.

3. La qualifica di socio, i relativi diritti e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi. Il numero di soci è illimitato. Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'Associazione, a svolgere attivamente le attività di volontariato promosse dall'Associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'Associazione od i suoi membri. I soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'Associazione od i suoi membri. I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall'Associazione o da altri soci.

Articolo 5 - Domanda di ammissione a socio

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione a socio ordinario potrà essere accolta solo previa delibera del Consiglio Direttivo.

4. La validità della qualità di socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio ordinario presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. L'Associazione provvederà a tesserare alla F.I.R. tutti i propri soci che rivestano all'interno della stessa le cariche di cui all'art. 12 dello Statuto F.I.R.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio ordinario minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art 14.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale; devono altresì impegnarsi a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni dell'associazione.

5. I soci possono presentare richiesta di mozioni di sfiducia o proposte di ordini di servizio al Presidente del Consiglio Direttivo qualora ritengano che un socio, investito o no di cariche sociali, stia ledendo l'immagine dell'Associazione, non stia rispettando le sue linee programmatiche o stia abusando o mal eseguendo i compiti a lui assegnati attraverso una carica, sociale o non. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo

di esaminare la fondatezza dell'accusa e di provvedere in merito.

Articolo 7 — Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi nel versamento richiesto della quota associativa. Il socio moroso ha tempo di regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre di ogni anno solare. Nei confronti del socio moroso, il Consiglio Direttivo deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la regolarizzazione della propria posizione. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione se il socio moroso non avrà provveduto al versamento della quota associativa, il socio moroso cesserà di far parte dell'associazione;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che tiene una condotta in contrasto con gli articoli 4.3 e 5.1 dello presente statuto, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dei sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- e) morte.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. 3. L'associato cessato secondo i casi a) c) non potrà essere più ammesso.

Articolo 8 — Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Articolo 9 — Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea oltre i casi previsti dal presente statuto, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede o sul sito internet dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante messaggio personale attestabile.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. La seconda convocazione dell'Assemblea può essere fissata anche a distanza di un'ora dalla prima convocazione.

3. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA).

4. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- a) approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale;
- b) utilizzo dell'avanzo di gestione;
- c) elezione delle cariche sociali;
- d) approvazione degli eventuali regolamenti sociali;
- e) eventuali altri compiti non a carico dell'assemblea straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede o sul sito internet dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante messaggio personale attestabile. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. La seconda convocazione dell'Assemblea può essere fissata anche a distanza di un'ora dalla prima convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- d) eventuali altri compiti non a carico dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio stesso con il primo dei non eletti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il REFA da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2, curando lo svolgimento delle stesse;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri

organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 21 - Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA)

1. Il Consiglio Direttivo redige il REFA dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare, che deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il REFA deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del REFA, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del REFA stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote di tesseramento, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dai proventi pubblicitari e sponsorizzazioni.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive o ad associazioni no Profit di altro tipo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per ogni controversia sarà competente il foro di Udine.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE